



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 80 DEL 19/06/2023**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER LE AUTO ELETTRICHE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che la mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e valore aggiunto in un'ottica di sviluppo sostenibile e che i veicoli a trazione elettrica costituiscono un'importante risorsa per la promozione della mobilità sostenibile, in quanto non rappresentano una fonte di inquinamento né atmosferico né acustico;

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/03/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adeguato le Zone a Traffico Limitato, dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che le succitate delibere demandano al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato l'afflusso di persone e veicoli connesso alla valenza turistica della Città di Jesolo;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 04/04/2023 con la quale viene individuato il periodo dal 25/05/2023 al 17/09/2023 di vigenza della Z.T.L. per l'anno 2023 sulla fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00;

Visto l'ordinanza dirigenziale n. 41 del 27/04/2023 di istituzione della Z.T.L. per la stagione balneare 2023;

Visto l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Visto la Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (GU Serie Generale n.267 del 09-11-2021)

Visto il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (GU Serie Generale n.10 del 13-01-2017)

Ritenuto necessario adottare provvedimenti di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzati a garantire un sereno soggiorno in città a turisti e residenti;

Visto gli articoli: 1, 3, 5, 7 comma 1 lett. D) numero 4), 158 comma 1 lett. h-ter) e 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

ORDINA

1. Che in corrispondenza di tutti i punti di ricarica di qualunque potenza, esistenti o di futura realizzazione in area pubblica o privata ma aperta al pubblico sul territorio del Comune di Jesolo, gli stalli di sosta immediatamente a destra e/o a sinistra adiacenti al punto di ricarica stesso, siano **riservati alla ricarica dei veicoli elettrici** ai sensi dell'art. 158 comma 1 lettera H-ter del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In corrispondenza degli stalli sopra individuati, la fermata e la sosta saranno vietate anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00 (salvo diversa

segnalazione), a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, siano essi di tipologia “veloce” (superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW) o di tipologia “ultra-veloce” (superiore a 50 kW).

2. Che qual ora gli stalli di sosta individuati al precedente punto, rientrino in tronchi stradali sui quali insistano limitazioni alla sosta siano esse permanenti, periodiche o stagionali (Z.T.L.), in corrispondenza esclusiva agli stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici la **sosta** possa essere consentita nel rispetto dell'art. 158 comma 1 lettera h-ter) del D.lgs. 30/04/1992, n. 285.

Rimarranno invariate le prescrizioni specificamente impartite, per le categorie di veicolo, per le condizioni e le circostanze escluse dalla norma su citata.

3. Che al fine di consentire la fruizione dei punti di ricarica nell'ottica delle premesse del presente atto, qual ora gli stalli di sosta individuati al precedente punto 1., rientrino in tronchi stradali sui quali insistano limitazioni al transito siano esse permanenti, periodiche o stagionali (Z.T.L.), possano essere rilasciati **permessi di transito** a carattere temporaneo o permanente secondo le modalità contenute nella citata ordinanza sindacale n. 34/1999.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.